



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28 Luglio 2022

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 28 Luglio 2022 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA		X	18	LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE		X
2	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		19	MARCHI MASSIMO	X	
3	BAGNARA FRANCO	X		20	MASSA ELISA		X
4	BALESTRA LETIZIA	X		21	MINUTILLO DAVIDE	X	
5	BARTOLINI DAMIANO		X	22	MORGAGNI FEDERICO		X
6	BASSI EMANUELA	X		23	MORRA ELENA		X
7	BEDEI GIORGIA	X		24	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
8	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		25	PORTOLANI MARINELLA		X
9	BIONDI LAURO	X		26	PRATI LORETTA	X	
10	BRICCOLANI SARA		X	27	RINIERI MARIA TERESA	X	
11	BRUNELLI EROS	X		28	RIVALTA ALESSANDRO	X	
12	CALDERONI GIORGIO	X		29	SAMORI' SARA	X	
13	CATALANO MARCO		X	30	TASSINARI ELISABETTA		X
14	CEREDI LORIS	X		31	ZANOTTI JACOPO	X	
15	COSTANTINI ANDREA	X		32	ZATTONI MATTEO	X	
16	DOGHERIA ELIO		X	33	ZATTINI GIAN LUCA	X	
17	HAFI ALEMANI SOUFIAN	X					

TOTALE PRESENTI: 22

TOTALE ASSENTI: 11

Partecipa il Segretario Generale RITA MILANESCHI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BEDEI GIORGIA, MINUTILLO DAVIDE, SAMORI' SARA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MEZZACAPO DANIELE, TASSINARI ROSARIA, PETETTA GIUSEPPE, CASARA PAOLA, CICOGNANI VITTORIO, CINTORINO ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 31

**VARIANTE URBANISTICA PER INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE DI
IMPIANTO CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE IN ZONA PRODUTTIVA
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 127 DEL 13/12/2021.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Mezzacapo che illustra l'argomento.

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la previgente legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del territorio” ha definito la disciplina e l’uso del territorio e l’art. 28 della medesima legge regionale ha identificato - quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale – il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- che il Comune di Forlì è attualmente dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione consiliare n. 179 del 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 et 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e successivi aggiornamenti; del Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione consiliare 23 del 22/03/2016 e successivi aggiornamenti; del Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE), approvato con deliberazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 5/12/2017;
- che in data 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale quadro in materia urbanistica n. 24/2017, entrata in vigore dall'1/1/2018, avente ad oggetto “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”, la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;
- che tale legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore, e comunque fino a formale assunzione da parte della Giunta Comunale del nuovo piano urbanistico generale (PUG) - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79 della medesima LR 24/2017, di completare i procedimenti di pianificazione urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione urbanistica vigente, nonché di apportare alle previsioni vigenti quelle variazioni che risultino indispensabili per la loro pronta esecuzione, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente LR. n. 20/2000;
- che, con le disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio regionale, approvate con la legge regionale n. 3 del 31 luglio 2020 (pubblicata sul Bollettino ufficiale del 31 luglio e in vigore dall'1 agosto) ed in particolare con gli articoli 8, 9 e 10, l’Assemblea legislativa regionale ha prorogato, in particolare:

- da tre a quattro anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2021 al 1.1.2022), il termine previsto dall'articolo 3, c. 1, e dall'articolo 76, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le relative Unioni devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), e le Province e la Città metropolitana di Bologna devono avviare il processo di approvazione del nuovo piano territoriale generale (PTAV e PTM), ed il termine entro il quale possono essere presentate o adottate le proposte di accordi operativi o di altri strumenti attuativi, e le proposte di variazione specifica, dei pregressi strumenti di pianificazione, a norma dell'articolo 4, commi 1, 4 e 7, e dell'articolo 76, c. 1.;
- da cinque a sei anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica (e quindi dal 1.1.2023 al 1.1.2024), il termine previsto dall'articolo 3, c. 1, della LR 24/2017, entro il quale i Comuni o le loro Unioni devono completare il processo di approvazione del PUG, ed il termine entro il quale gli accordi operativi e gli altri strumenti attuativi consentiti nel periodo transitorio devono pervenire alla loro stipula o approvazione, ed al relativo convenzionamento (ricompreso negli accordi operativi, ex art. 38, c.3), garantendo la loro immediata attuazione, a norma dell'articolo 4, c. 5;
- che, successivamente, con le ulteriori disposizioni collegate alla legge REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2022, approvate con la LR 28 dicembre 2021, n. 19, sono state introdotte alcune modifiche al testo di legge, ed in particolare al 5° comma dell'art. 4 *“Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”*, è stato precisato che (testualmente): “L'approvazione degli atti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo [tra cui le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, n.d.r.] e la stipula della relativa convenzione urbanistica in caso di piani attuativi, devono avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

Richiamata la **deliberazione consiliare n. 127 del 13/12/2021** avente oggetto *“VARIANTE URBANISTICA PER INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE DI IMPIANTO CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE IN ZONA PRODUTTIVA – ADOZIONE”* con la quale è stata adottata la variante in argomento;

Dato atto:

- che la presente variante urbanistica è finalizzata a consentire - tra le molteplici destinazioni funzionali ammesse sul territorio comunale – anche l'insediamento di impianti per la cremazione di animali d'affezione, in ragione della crescente domanda di gestione del *post-mortem* degli animali da compagnia;
- che si tratta di una variante urbanistica principalmente di natura normativa, seppure accompagnata da una tavola grafica di supporto,
- che tutte le modifiche cartografiche e normative agli strumenti urbanistici vigenti, oggetto della presente variante, sono puntualmente descritte nella Relazione urbanistica illustrativa e individuate nei corrispondenti elaborati tecnici (allegati parte integrante e sostanziale al presente atto), cui si rimanda per ogni approfondimento;

Considerato che la recente disciplina urbanistica di cui alla LR n. 24/2017 persegue, fra gli altri, all'Art. 1 *“Principi e obiettivi generali”*, comma 2, lett. F, l'obiettivo di: *“Promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie”*:

Atteso:

- che la deliberazione adottata, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono stati depositati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge presso la

Segreteria del *Servizio Ambiente e Urbanistica* del Comune di Forlì, a libera visione del pubblico, per la durata di 60 gg. interi e consecutivi **dal giorno 19/01/2022 al giorno 20/03/2022;**

- che dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità:
 - a) mediante pubblicazione nell'Albo pretorio; al BURERT e sul sito del Comune di Amministrazione trasparente;
 - b) mediante comunicazione alle seguenti Autorità militari:
 - *Comando VI Reparto infrastrutture – Bologna;*
 - *Comando I^ Regione aerea - Milano;*
 - *Aeronautica Militare – Cervia e Forlì;*
- che, contemporaneamente al deposito, si è proceduto ad inviare la documentazione inerente alla presente variante, ai fini dell'emanazione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti:
 - AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa IGIENE E SANITA' PUBBLICA - per: aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 31/2002; espressione di parere in merito alla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
 - AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa SANITA' ANIMALE E IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE FORLÌ'-CESENA - per espressione di parere in merito alla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
 - ARPAE - Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi – Area Sistemi - per: aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 31/2002; espressione di parere in merito alla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
 - alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici – per l'espressione di parere sulla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- che, a seguito della sua pubblicazione e trasmissione, sulla presente variante sono stati acquisiti:
 - il parere di ARPAE (Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi – Area Sistemi) n atti con PG 31566 del 22/03/2020 espresso sugli aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, come modificato dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e dalla DGR 1446/2007 e sulla Valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
 - il silenzio-assenso, formatosi sulle istanze di parere inoltrate dal Comune a **AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa IGIENE E SANITA' PUBBLICA** - per gli aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 31/2002 e per l'espressione del parere in merito alla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000; a **AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa SANITA' ANIMALE E IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE FORLÌ'-CESENA** - e alla **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici** - per l'espressione del parere sulla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;

Dato altresì atto:

- che la variante, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono stati trasmessi, contemporaneamente al deposito, anche alla **Provincia**, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20;

- che il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ha adottato il **Decreto n. 58 del 25/05/2022** - trasmesso a questo Comune con nota in atti con PG 64013 del 03/06/2022 - nell'ambito del quale:
 - non sono state espresse riserve ai sensi degli artt. 33, comma 4-bis et 34 della legge regionale n. 20/2000;
 - è stata formulata - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 – una valutazione ambientale complessivamente positiva con alcune condizioni;
- che le **controdeduzioni al sopra citato decreto sono riportate nell'Allegato C**, che si unisce alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso:

- che, relativamente alla presente variante risultano presentate complessivamente **n. 4 osservazioni nei termini**;
- che dette osservazioni sono state protocollate, numerate e riportate su apposito Registro, (**Allegato B, parte integrante della presente deliberazione**) e conservate in atti e nel fascicolo informatico del procedimento;

Richiamati i criteri per la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni, formulati al punto 4 della deliberazione di adozione n. 127 del 13/12/2021, in base ai quali sono ritenute pertinenti e, se del caso, accoglibili, le osservazioni:

- che riguardino le modifiche urbanistiche oggetto di adozione, in coerenza con le finalità generali della presente variante;
- e/o che comportino l'adeguamento normativo a disposizioni di legge nazionali e regionali di settore e/o a previsioni di piani sovraordinati, declinandone i contenuti alla scala ed alla dimensione comunale;
- e/o che attengano alla correzione di errori materiali e/o di rappresentazione dello stato di fatto, purchè oggettivamente e debitamente documentati;

Dato atto che ci si è avvalsi, per l'esame delle osservazioni pervenute, di una Commissione interna, composta dal Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica e da due funzionari del medesimo Servizio, esperti in materia edilizia e urbanistica, nominati con determinazione dirigenziale n. 1924/2022, come previsto nella deliberazione di adozione;

Dato atto inoltre che, in generale, nell'attività istruttoria del procedimento in oggetto hanno partecipato, oltre alla Responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio Ambiente e Urbanistica, in ragione delle specifiche competenze ed anche al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Atteso che il contenuto delle osservazioni pervenute è sinteticamente riportato nelle schede dell'**Allegato C**, che si unisce alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ove, per ciascuna osservazione, oltre ad essere indicati gli estremi identificativi e l'eventuale classificazione urbanistica, viene formulato il parere di merito, sulla base dei criteri per l'esame delle osservazioni, formulati in adozione;

Tutto ciò premesso e considerato, valutata la conformità delle modifiche proposte alla normativa ed agli indirizzi di pianificazione sovraordinati;

Atteso che la presente proposta di Variante è stata assoggettata alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (Norme in materia

ambientale) come modificato dal D.Lgs. 16/1/2008 n. 4, recepito all'art. 5 della Legge regionale 20/2000 e sue modificazioni;

Dato atto che la presente proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche a seguito dell'accoglimento totale o parziale delle osservazioni:

- è rispondente alle indicazioni e prescrizioni del Piano territoriale provinciale - P.T.C.P.;
- è conforme alle linee di assetto urbano dettate dal Piano strutturale comunale vigente (PSC) per gli ambiti consolidati;
- non contrasta con le indicazioni generali del Piano operativo comunale (POC);
- comporta modifica alle Norme e alla cartografia del Regolamento urbanistico e edilizio vigente (RUE);
- non interferisce, nei contenuti, con gli altri procedimenti di variante attualmente in corso, per i quali sarà comunque garantito il coordinamento con il presente procedimento;
- non incide sul dimensionamento della nuova capacità insediativa;
- garantisce, per le zone urbanistiche di riferimento, le dotazioni territoriali e pertinenziali;
- è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto interviene su aree già pianificate e non comporta ampliamento delle previsioni insediative, in termini di nuove superfici, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti;
- non presenta interferenze con zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n. 3267 e con zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 9/7/1908, n. 445;
- non è corredata della Relazione Geologica, in quanto interessa ambiti consolidati e non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti. Nel merito si richiama il parere espresso dall'allora Servizio Provinciale Difesa del Suolo sulla previgente Variante Generale al PRG. Si evidenzia inoltre che lo studio generale della geologia del territorio del Comune di Forlì ha evidenziato che per massima parte il territorio è costituito da terreni potenzialmente stabili e non soggetti ad allagamenti e per i quali non sussistono, dal punto di vista geo-morfologico, idrogeologico e pedologico, problemi all'edificazione e vincoli imposti dalle leggi urbanistiche regionali;

Ritenuto - in relazione alla corresponsione del contributo di costruzione straordinario di cui al IV comma, lett. d-ter, dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dalla Legge 164/2014):

- che si tratti, nel caso in esame, di variante urbanistica tematica e che pertanto trovi applicazione, nella presente tipologia di variante, il disposto di cui al punto 2 della deliberazione consiliare del 21/5/2015, che prevede che l'Amministrazione possa *"riservarsi, stante la natura provvisoria della disciplina di cui alla presente deliberazione, di valutare in un secondo momento l'applicabilità dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001, T.U. dell'Edilizia, come modificato dalla citata legge 164/2014, agli strumenti di pianificazione generale e tematica"*;
- che, conseguentemente, gli interventi edilizi correlati alla presente variante non debbano essere subordinati all'applicazione del contributo di costruzione straordinario, di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001, T.U. dell'Edilizia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto trattasi di atto di natura di pianificazione e programmazione urbanistica, i cui i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente verranno considerati nei successivi bilanci;

Ritenuto pertanto opportuno procedere - ai sensi degli artt. 19, 33 e 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, in combinato disposto con le norme transitorie della LR n. 24/2017, come in premessa evidenziato - all'approvazione di specifica Variante al POC ed al RUE, il cui contenuto e le cui motivazioni sono dettagliatamente descritte e illustrate nella citata Relazione urbanistica (allegata parte integrante al presente atto);

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare:

- la previgente Legge-quadro urbanistica regionale 24 marzo 2000, n. 20, con particolare riferimento agli articoli 19, 33 e 34;
- la nuova legge quadro urbanistica LR 21 dicembre 2017, n. 24 “*Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio*”, in vigore dall'1/1/2018, come modificata dalla LR 19/2021, in particolare laddove consente:
 - all’art. 4, comma 4, entro il termine dell’1/1/2022, l’adozione di “*varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente*”, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa previgente, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 29 e 79 della L.R. n. 20/2000;
 - e all’art. 5 la loro conseguente approvazione entro l’1/1/2024;

Visti gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale vigenti;

Viste in particolare le Norme del Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Forlì;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla 2 Commissione consiliare in data 19/07/2022;

Visti i pareri favorevoli ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- **di regolarità tecnica e sugli aspetti di natura ambientale** (sentita la competente Unità Ambiente, con particolare riferimento alla valutazione di sostenibilità – Valsat), espresso sulla presente proposta dal Dirigente competente;
- **di regolarità contabile**, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, c. 2 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

La Presidente apre la votazione mettendo in votazione la delibera in un’unica soluzione, sentiti i Capigruppo. Gli emendamenti proposti dal Consigliere Ceredi, che hanno riportato parere negativo da parte degli uffici, non vengono votati perché ritirati dal proponente.

La votazione viene effettuata in forma palese mediante voto elettronico, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 25 (entrati Ancarani, Bartolini, Briccolani, Massa, Tassinari, usciti Brunelli, Minutillo)

- Voti favorevoli: 14
- Voti contrari: 11 (Ancarani, Calderoni, Massa, Zanotti, Bagnara, Hafi Alemani, Prati, Zattoni, Biondi, Marchi, Samori)
- Votanti: 25
- Astenuti: 0

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli organi, dopo aver più volte richiamato all’ordine il Consigliere Zanotti, il Presidente dispone che lo stesso esca dall’Aula.

Il Consigliere Zanotti rientra in Aula senza l’autorizzazione da parte della Presidente.

Il Consigliere Hafi Alemani, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del Regolamento, contesta la validità della votazione appena effettuata in quanto a suo avviso la Presidente non avrebbe dichiarato aperta la votazione, non consentendo così l'effettuazione delle dichiarazioni di voto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del Regolamento, viene effettuata la votazione sulla contestazione avanzata dal Consigliere Hafi Alemani, in forma palese mediante voto elettronico, con la seguente modalità: votano favorevolmente i consiglieri che concordano con il Consigliere Hafi Alemani, votano contrario i consiglieri che non concordano con il Consigliere Hafi Alemani:

La votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti: 24 (entrati Ancarani, Bartolini, Briccolani, Massa, Morgagni, Tassinari, usciti Biondi, Ceredi, Minutillo, Rinieri)

- Voti favorevoli: 12 (Ancarani, Calderoni, Massa, Samorì, Bagnara, Hafi Alemani, Morgagni, Brunelli, Marchi, Prati, Zanotti, Zattoni)
- Voti contrari: 12 (Ascari Raccagni, Bassi, Briccolani, Rivalta, Balestra, Bedei, Costantini, Tassinari, Bartolini, Bentivogli, Pompignoli, Zattini)
- Votanti: 24
- Astenuti: 0

Pertanto la contestazione sollevata dal consigliere comunale Hafi Alemani non viene approvata.

Alla suddetta votazione ha preso parte anche il Consigliere Zanotti, nonostante fosse stato allontanato dall'Aula dalla Presidente.

Senza il Consigliere Zanotti il risultato della votazione è il seguente:

- Voti favorevoli: 11 (Ancarani, Calderoni, Massa, Samorì, Bagnara, Hafi Alemani, Morgagni, Brunelli, Marchi, Prati, Zattoni)
- Voti contrari: 12 (Ascari Raccagni, Bassi, Briccolani, Rivalta, Balestra, Bedei, Costantini, Tassinari, Bartolini, Bentivogli, Pompignoli, Zattini)
- Votanti: 23

Dopodichè il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. Di prendere atto:

- del parere espresso da ARPAE - Area prevenzione ambientale est – Servizio Sistemi – Area Sistemi - in atti con PG 31566 del 22/03/2020, sugli aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, come modificato dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e dalla DGR 1446/2007 e sulla Valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- dell'acquisizione del silenzio-assenso, formatosi sulle istanze inoltrate dal Comune a AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa IGIENE E SANITA' PUBBLICA - per l'espressione del parere sugli aspetti igienico-ambientali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 31/2002 e sulla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000; a AUSL - Dipartimento di sanità pubblica - Unità Operativa SANITA' ANIMALE E IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE FORLI'-CESENA) e alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici per l'espressione del parere sulla Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;

2. di prendere atto del decreto, in premessa richiamato, del **Presidente della Provincia** e del parere positivo in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale ivi formulato e di approvare le

controdeduzioni ai rilievi della Provincia riportate nell'Allegato A – *Schede di controdeduzione ai rilievi della Provincia*, che si unisce alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di decidere in merito alle Osservazioni, formulate ai sensi dell'art. 33 comma 1 e dell'art. 34 comma 5 della L.R. n. 20/2000 ed elencate in apposito Registro (**Allegato B**), secondo le motivazioni riportate nelle Schede di controdeduzione alle osservazioni (**Allegato C**) - documenti entrambi allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale - con il seguente esito:

- **OSSERVAZIONI ACCOLTE: Osservazione n. 1**
- **OSSERVAZIONI NON ACCOLTE: Osservazioni nn. 2, 3, 4**

4. Di approvare - ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79 della Legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 e degli artt. 19, 33 e 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 - la presente variante urbanistica, il cui contenuto e le cui motivazioni sono riportate nella richiamata deliberazione consiliare n. 127 del 13/12/2021 di adozione e sono dettagliatamente illustrati nella Relazione Urbanistica (allegata parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);

5. Di dare atto che la presente proposta di variante è composta dai seguenti elaborati (allegati parte integrante alla presente deliberazione):

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- *ALLEGATO A – CONTRODEDUZIONI AI RILIEVI DELLA PROVINCIA*
- *ALLEGATO B – REGISTRO OSSERVAZIONI*
- *ALLEGATO C – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI*

ELABORATI TECNICI

- *Relazione urbanistica*
- *RUE Unione – NTA – stato comparato*
- *RUE Ambiti – NTA – stato comparato*
- *POC – NTA – stato comparato*
- *PSC -POC-RUE – Tavola VA6c*
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)*

6. Di dare atto che, successivamente all'approvazione, le modifiche riportate negli elaborati tecnici della variante, allegati in stralcio al presente atto, saranno recepite e coordinate nei rispettivi elaborati del piano;

7. Di dare mandato all'Unità Pianificazione urbanistica di correggere d'ufficio eventuali refusi, errori lessicali, di impaginazione, di coordinamento tra le distinte parti della presente Variante (RUE, POC e relativi allegati) ovvero errori materiali di restituzione grafica, in particolare se riscontrati prima della pubblicazione;

8. **Di dare atto**, in relazione alla corresponsione del contributo di costruzione straordinario di cui al IV comma, lett. d-ter, dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dalla Legge 164/2014):

- che si tratti, nel caso in esame, di variante urbanistica tematica e che pertanto trovi applicazione, nella presente tipologia di variante, il disposto di cui al punto 2 della deliberazione consiliare del 21/5/2015, che prevede che l'Amministrazione possa "*riservarsi, stante la natura provvisoria della disciplina di cui alla presente deliberazione, di valutare in un secondo momento l'applicabilità dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001,*

T.U. dell'Edilizia, come modificato dalla citata legge 164/2014, agli strumenti di pianificazione generale e tematica";

- che, conseguentemente, gli interventi edilizi correlati alla presente variante non debbano essere subordinati all'applicazione del contributo di costruzione straordinario, di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001, T.U. dell'Edilizia;

9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente – in quanto trattasi di atto di programmazione urbanistica, i cui i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziare e patrimoniale dell'Ente verranno considerati nei successivi bilanci;

10. Di dare atto che Responsabile del procedimento della presente proposta di variante urbanistica è l'Arch. Mara Rubino, responsabile dell'Unità Procedimenti unici del Servizio Ambiente e Urbanistica;

11. Di dare atto che ai sensi dell'art. 34 comma 8, della LR 20/2000, copia della presente deliberazione e degli elaborati di Variante approvati, precedentemente elencati, saranno trasmessi alla Provincia ed alla Regione e depositati presso il Comune per la libera consultazione;

12. Di dare atto che la presente variante sarà altresì pubblicata sul sito di Amministrazione Trasparente;

13. Di dare atto che la presente variante al POC e RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso di avvenuta approvazione;

14. Di trasmettere copia del presente atto:

- *al Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Procedimenti unici*
 - *al Servizio Edilizia e Sviluppo economico – Unità Edilizia*
 - *all'Unità Supporto Amministrativo ed espropri del Servizio Ambiente e urbanistica*
- per per il seguito di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza.

Inoltre, attesa l'urgenza di accelerare l'applicabilità delle modifiche urbanistiche proposte, per i risvolti occupazionali correlati al presente atto, viene posta in votazione l'immediata eseguibilità effettuata con votazione in forma palese mediante voto elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13 (entrati Bartolini, Tassinari, usciti Brunelli, Ceredi, Minutillo, Zanotti, Bagnara, Calderoni, Marchi, Prati, Zattoni, Hafi Alemani, Samori)

- Voti favorevoli: 12
- Voti contrari: 1 (Biondi)
- Votanti: 13
- Astenuti: 0

Pertanto visto l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 34 del Regolamento per il funzionamento degli Organi, essendo i voti favorevoli inferiori alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (n. 17)

DELIBERA

- di NON dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

